



## COMUNICATO UFFICIALE N.149

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 19 Ottobre 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

### 1) RICORSO DEL CALCIATORE Marco JURIC/F.B.C.CASALE ASD

Con ricorso trasmesso alla C.A.E. istituita presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, ritualmente depositato, il calciatore Marco JURICIC, ha esposto che:

- per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la FOOTBALL CLUB CASALE ASD per un compenso annuo lordo di euro 3.000,00.
- risulterebbe creditore verso la Società di euro 450,00.

In vista dell'udienza del 19.10.2022, la parte ricorrente, tramite il suo legale di fiducia, inviava via pec in data 13.09.2002 alla CAE e alla Società FC Casale, la rinuncia al reclamo per l'integrale pagamento di quanto dovutogli, e per l'effetto richiedeva espressamente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D. dichiara la cessata materia del contendere. Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

### 2) RICORSO DEL CALCIATORE Santiago CIGANDA FORNI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 19.09.2022 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Santiago CIGANDA FORNI regolarmente notificato a mezzo pec in data 22.09.2022 alla società FOLIGNO CALCIO SSD ARL ed inviato a questa commissione in pari data

PRESO ATTO

Della Costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società sopra citata

VALUTATA

La documentazione pervenuta di cui la C.A.E., ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società "Foligno Calcio SSD ARL" per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di euro 16.000,00, con decorrenza dal 05.11.2021 al 30.06.2022. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di euro 6.000,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società Foligno

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Calcio SSD ARL del residuo importo di euro 10.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dell'art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Foligno Calcio SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società Foligno Calcio SSD ARL al pagamento in favore del sig. Ciganda Forni Santiago della somma di euro 10.000,00 (Diecimila/00), oltre interessi della domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore), tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it). Si fa obbligo alla società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Dante Carlos ROSSI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 19.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Rossi Dante Carlos, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 22.08.2022 alla società Foligno Calcio SSD ARL ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Foligno Calcio SSD ARL per la stagione sportiva 2021/2022, con decorrenza dal 30.10.2021 al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 12.250,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 5.250,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 7.000,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la

relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Foligno Calcio SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 30.10.2021 e ritualmente depositato presso la LND in data 05.11.2021.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società Foligno Calcio SSD ARL, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Rossi Dante Carlos della somma di Euro 7.000,00 (settemila/00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla società Foligno Calcio SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DELCALCIATORE Paolo SERAFINO/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) - inviato a mezzo raccomandata A/R del 29 giugno 2022, ricevuto dalla Castelnuovo Vomano SSD ARL l'8 luglio 2022, e proseguito alla CAE con nota datata 30 giugno 2022 -, il calciatore Paolo SERAFINO, nato a Taranto il 30 aprile 2001, rappresentato e difeso dal proprio legale ha esposto che :

- a. Per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto con la Castelnuovo Vomano SSD ARL un contratto, con durata dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, di 4.000,00 euro;
- b. La società non ha riconosciuto nulla al calciatore.

Per i suddetti motivi il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare la Castelnuovo Vomano SSD ARL al pagamento della somma di euro 4.000,00 (quattromila).

La Castelnuovo Vomano SSD ARL non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 19 ottobre non è comparsa parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- in assenza di controdeduzioni, ritenuta fondata la richiesta, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Castelnuovo Vomano SSD ARL a riconoscere al Sig. Serafino, come in epigrafe individuato, la somma di euro 4.000,00;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).
- ordina alla Castelnuovo Vomano SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELCALCIATORE Gabriele SCACCO/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) - inviato alla Castelnuovo Vomano SSD ARL il 22 agosto 2022 e proseguito alla CAE in pari data -, il calciatore Gabriele SCACCO, nato a Genzano di Roma l'11 maggio 2003, rappresentato e difeso dal proprio legale ha esposto che :

c. Per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato con la Castelnuovo Vomano SSD ARL con un contratto - con durata dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 - che prevedeva un compenso globale lordo di euro 2.500 (duemilacinquecento/00);

d. La società ha riconosciuto al calciatore euro 1000,00 (mille/00), rimanendo debitrice nei confronti di quest'ultimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Per i suddetti motivi il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare la Castelnuovo Vomano SSD ARL al pagamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre interessi.

La Castelnuovo Vomano SSD ARL non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 19 ottobre è comparsa parte ricorrente, che si è riportate a quanto chiesto con il ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- in assenza di controdeduzioni, ritenuta fondata la richiesta, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Castelnuovo Vomano SSD ARL a riconoscere al Sig. Scacco, come in epigrafe individuato, la somma di euro 1.500,00. Motivi di equità portano a respingere la domanda di riconoscimento degli interessi;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).
- ordina alla Castelnuovo Vomano SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Lucas Luiz SCALON/F.C.RIETI SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), datato 5 marzo 2022, ritualmente notificato il 4 luglio 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Lucas Luiz Scalon, nato in Brasile a Ipora Do Este il 20 settembre 1995, rappresentato e difeso dal proprio legale, ha esposto che :

e. Ha sottoscritto con il FC Rieti Srl un accordo pari a 20.000,00 euro, con durata dal 16 agosto 2021 al 15 giugno 2022;

f. È stato svincolato dalla Società il 16 dicembre 2021;

g. Il FC Rieti Srl ha riconosciuto al calciatore, per il suddetto contratto, euro 700,00;

h. È creditore, per questo contratto, di euro 7.300,00;

i. Le parti hanno sottoscritto un secondo contratto per un compenso complessivo di euro 10.000,00 con durata dal 1° febbraio 2022 al 30 maggio 2022;

j. Per questo secondo contratto la Società ha riconosciuto al calciatore euro 3.000;

k. Per questo secondo contratto, il calciatore risulta creditore verso la Società di euro 7.000,00;

1. Il complessivo credito del calciatore nei confronti della Società ammonta a euro 14.300,00.  
Per i suddetti motivi il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare il FC Rieti Srl al pagamento della somma di euro 14.300,00 lordi.

Il FC Rieti srl non si è costituito in giudizio.

In assenza di più puntuali elementi, all'udienza del 6 ottobre 2022 la CAE - con ordinanza, inviata tanto al Legale del calciatore quanto alla Società - ha chiesto alla parte ricorrente di specificare come (o, meglio, in base a quali calcoli) è arrivato a dichiararsi creditore nei confronti della FC Rieti Srl della somma di euro 7.300,00 per il primo contratto – quello con decorrenza dal 16 agosto 2021 al 15 giugno 2022 – interrotto, a causa dello svincolo del calciatore, il 16 dicembre 2021.

Per consentire alla parte ricorrente di rispondere a tale richiesta, la causa veniva rinviata alla successiva udienza della CAE del 19 ottobre seguente, quando la Commissione avrebbe verificato l'eventuale riscontro pervenuto e si sarebbe apprestata alla sentenza.

Con nota inviata alla CAE, ma non alla Società, il 18 ottobre 2022 il calciatore ha esposto quanto segue:

1. Il primo contratto aveva una durata dal 16 agosto 2021 al 15 giugno 2022 - per un totale di 303 giorni, pari a 9 mesi e 29 giorni - e la previsione di un compenso pari a euro 20.000,00 (ventimila/00). Trattasi di un compenso giornaliero pari a euro 66,00 (risultato dell'operazione euro 20.000:303 giorni).
2. Dal 16 agosto al 16 dicembre (giorno dello svincolo) sono trascorsi 4 mesi e 122 giorni. Quindi il compenso complessivo è pari a euro 8.052,00 (ottomilazerocinquantadue/00), risultato dell'operazione euro 66x122 giorni.
3. Il FC Rieti srl ha pagato euro 700,00 e, quindi, il calciatore - per questo primo contratto di cui all'ordinanza della CAE - risulta creditore di euro 7.352,00 (trattasi questa di somma diversa da quella richiesta con il ricorso introduttivo, laddove il calciatore ha chiesto euro 7.300,00).

Per detti motivi, il calciatore con la nota inviata il 18 ottobre ha chiesto la condanna della società a pagargli euro 14.300,00 (quattordicimilatrecento/00), maggiorati di interessi e rivalutazione, anche questi non richiesti nel ricorso introduttivo.

All'udienza del 19 ottobre non è comparsa parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- in assenza di controdeduzioni, ritenuta fondata la richiesta, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il FC Rieti srl a riconoscere al Sig. Scalon, come in epigrafe individuato, la somma di euro 14.300,00 lordi;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).
- ordina al FC Rieti Srl di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriel TARANTINO/POL.D.VIRTUS MATINO

La C.A.E. riunitasi in data 19.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Gabriel TARANTINO a mezzo p.e.c. in data 26 luglio 2022 alla società POL. D. VIRTUS MATINO e la produzione dell'accordo economico con certificazione di deposito e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

Letto il ricorso con il quale il sig. Gabriel Tarantino espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, si è tesserato con la società di calcio " Pol.D. Virtus Matino", militante nel campionato nazionale di serie D , con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 6.000,00 a decorrere dal 18.08.2021; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 4.200,00; c) il calciatore risulta, quindi, creditore della somma di euro 1.800,00); Tutto ciò premesso, il calciatore Gabriel Tarantino conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società " Pol.D. Virtus Matino" al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 1.800,00.

Preso atto che la società " Pol. D. Virtus Matino" regolarmente citata, non si è costituita e non è comparsa e che nella seduta odierna è intervenuto il difensore del calciatore che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;

Osserva

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il calciatore ha prodotto copia dell'accordo economico che prevedeva, per la stagione sportiva 2021/2021 la corresponsione di un compenso globale lordo di € 6.000,00 ed ha rappresentato che, pur avendo prestato la sua attività in conformità all'accordo sottoscritto, ha percepito la minor somma di € 4.200,00 di tal che è creditore della somma di € 1.800,00. La società " POL. D. VIRTUS MATINO" , pur essendo evocata regolarmente in giudizio, non si è costituita e non ha fatto pervenire alcuno scritto di contestazione di quanto rappresentato dal calciatore. Conseguentemente, in assenza di contestazioni, la Commissione non può che ritenere fondato il ricorso e disporre il pagamento di quanto dovuto, in favore del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società POL.D. VIRTUS MATINO al Sig. Gabriel TARANTINO la somma di € 1.800,00, da corrispondersi nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it) . Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia , i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Younes BOUFOUS/A.S.D.TROINA

La C.A.E. riunitasi in data 19.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Boufous Younes, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 14.07.2022 alla società A.s.d. Troina ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico pluriennale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.s.d. Troina con decorrenza dal mese di settembre 2021, per un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 2.500,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 12.500,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.s.d. Troina, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND in data 14.10.2021.

Va opportunamente precisato, tuttavia, che l'accordo economico depositato agli atti ha una durata annuale (stagione sportiva 2021/2022, con decorrenza fino al 30.06.2022) e non pluriennale, come erroneamente dedotto nel ricorso introduttivo. Tale rilievo, in ogni caso, non incide sulla fondatezza della domanda.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.s.d. Troina, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Boufous Younes della somma di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it). Ordina alla società A.s.d. Troina di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Ibrahima DIALLO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La C.A.E. riunitasi in data 19.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Ibrahima DIALLO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 22.08.2022 alla società ASD Vastese Calcio 1902 e inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della costituzione fuori termine della società con PEC del 11/10/2022, pertanto da ritenersi inammissibile,

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale, sottoscritto in data 03.11.2021, che lo legava alla società ASD Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo

loro di Euro 10.000,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 9.000,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società ASD Vastese Calcio 1902 del residuo importo di Euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD Vastese Calcio 1902, pur ritualmente intimata, si è costituita in giudizio tardivamente, pertanto non si deve considerare ammissibile la documentazione depositata e si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

In data 20 Ottobre 2022, il legale del calciatore ha fatto pervenire tramite PEC una dichiarazione di accordo bonario e transattivo tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto accordo transattivo tra le parti.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

#### 10) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo PIERPAOLI/ASD VASTESE CALCIO 1902

La C.A.E. riunitasi in data 19.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Giacomo PIERPAOLI, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 22.08.2022 alla società ASD Vastese Calcio 1902 e inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della costituzione fuori termine della società con PEC del 11/10/2022, pertanto da ritenersi inammissibile,

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico sottoscritto in data 04.01.2022, che lo legava alla società ASD Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso lordo di Euro 2.500,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 2.000,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società ASD Vastese Calcio 1902 del residuo importo di Euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD Vastese Calcio 1902, pur ritualmente intimata, si è costituita in giudizio tardivamente, pertanto non si deve considerare ammissibile la documentazione depositata e si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

In data 21 Ottobre 2022, il legale del calciatore ha fatto pervenire tramite PEC una dichiarazione di accordo bonario e transattivo tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto accordo transattivo tra le parti.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo CHIAVAZZO/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

Con ricorso trasmesso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato in data 22.08.2022, il calciatore Angelo Chiavazzo, ha esposto che:

- per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la S.S.D. Foligno Calcio con un accordo economico che prevede un compenso globale annuo lordi di euro 15.300,00;
  - che risulterebbe tutt'oggi creditore verso la Società di euro 8.500,00, oltre interessi;
- La S.S.D. Foligno Calcio non si è costituita in giudizio.

All'udienza tenutasi in data 19.10.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, poiché rispetto all'esposizione dei fatti da parte del ricorrente – il quale ha ritualmente allegato l'esistenza del rapporto mediante deposito dell'accordo economico regolarmente sottoscritto e vidimato – nulla è stato dedotto dalla società circa il denunciato omesso pagamento delle somme per cui è causa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la S.S.D. Foligno Calcio al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di euro 8.500,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- dispone la restituzione della tassa reclamo versata;
- ordina alla S.S.D. FOLIGNO Calcio di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 12) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco SAVARISE/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

Il sig. Francesco SAVARISE, nato a Massa di Somma (NA) il 21.04.1994 (C.F. SVRFNC94D21M289S), in data 22.08.2022, per tramite del proprio difensore, ha trasmesso a mezzo PEC alla FOLIGNO CALCIO SSD a r.l., con sede in Foligno (PG), Via Monte Cucco n. 7 (P. IVA 02066270543), ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la FOLIGNO CALCIO SSD a r.l., militante nel campionato di serie D, e di aver con la medesima

sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 10.02.2022 e sino al 30.06.2022.

Detto accordo, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull'originale, prevedeva un compenso globale lordo per l'intera sua durata di euro 3.300,00.

La società, tuttavia, contravvenendo agli accordi assunti, ha provveduto al versamento del minore importo di euro 1.100,00, restando pertanto debitrice della residua somma di euro 2.200,00.

In considerazione di quanto esposto, quindi, il Calciatore Sig. Francesco SAVARISE, ha chiesto alla Commissione adita di accertare che la Foligno Calcio SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta al pagamento della residua somma dovuta e maturata pari ad euro 2.200,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo, e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.

Non si è costituita la resistente Foligno Calcio SSD a r.l., né alcuno è comparso per la medesima all'udienza del 19 ottobre 2022, quantunque avesse ricevuto regolare comunicazione del reclamo e della fissazione dell'udienza: nell'occasione è comparso, invece, il procuratore del Calciatore Savarise, confermando le conclusioni di cui al reclamo. Il procedimento è stato tenuto a decisione.

\* \*\* \*\*\* \*\* \*

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, rilevato che sono state quindi adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D.; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Si rileva, in primo luogo, che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all'art. 28 del Regolamento LND, per cui, stante la mancanza di qualsiasi contestazione o di atti utilizzabili, deve ritenersi provata la pretesa del reclamante Sig. Francesco SAVARISE in virtù dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND e tenuta la società al versamento dell'importo residuo di euro 2.200,00, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all'integrale effettivo saldo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla FOLIGNO CALCIO SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Foligno (PG), Via Monte Cucco n. 7 (P. IVA 02066270543), al Signor Francesco SAVARISE, nato a Massa di Somma (NA) il 21.04.1994 (C.F. SVRFNC94D21M289S), la somma di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Francesco SAVARISE del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla FOLIGNO CALCIO SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Foligno (PG), Via Monte Cucco n. 7 (P. IVA 02066270543), di comunicare al competente Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio NATALE/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL

Il sig. Vittorio NATALE, nato a Caserta il 21.04.2001 (C.F. NTLVTR01D21B963L), in data 23.08.2022 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla CASTELNUOVO VOMANO SSD a r.l., con sede Castellalto - Fraz. Castelnuovo Vomano, Via Livorno n. 11 (P. IVA 477040679) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la CASTELNUOVO VOMANO SSD a r.l., militante nel campionato di serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.08.2021 e sino al 30.06.2022.

Detto accordo, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull'originale, prevedeva un compenso globale lordo per l'intera sua durata di euro 8.000,00.

La società, tuttavia, contravvenendo agli accordi assunti, ha provveduto al versamento del minore importo di euro 5.600,00, restando perciò debitrice della residua somma di euro 2.400,00.

In considerazione di quanto esposto, il Calciatore Sig. Vittorio NATALE, ha chiesto alla Commissione adita di accertare che la CASTELNUOVO VOMANO SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta al pagamento della residua somma dovuta e maturata pari ad euro 2.400,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo, e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.

Non si è costituita la resistente CASTELNUOVO VOMANO SSD a r.l., né alcuno è comparso per la medesima all'udienza del 19 ottobre 2022, quantunque avesse ricevuto regolare comunicazione del reclamo e della fissazione dell'udienza: nell'occasione è comparso, invece, il procuratore del Calciatore Natale, confermando le conclusioni di cui al reclamo. Il procedimento è stato tenuto a decisione.

\*            \*\*            \*\*\*            \*\*            \*

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, rilevato che sono state quindi adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D.; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Si rileva, in primo luogo, che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all'art. 28 del Regolamento LND, per cui, stante la mancanza di qualsiasi contestazione o di atti utilizzabili, deve ritenersi provata la pretesa del reclamante Sig. Vittorio Natale in virtù dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND e tenuta la società al versamento dell'importo residuo di euro 2.400,00, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all'integrale effettivo saldo.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla CASTELNUOVO VOMANO SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Castellalto - Fraz. Castelnuovo Vomano, Via Livorno n. 11 (P. IVA 477040679), al Signor Vittorio

NATALE, nato a Caserta il 21.04.2001 (C.F. NTLVTR01D21B963L), la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Vittorio NATALE del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla CASTELNUOVO VOMANO SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Castellalto- Fraz. Castelnuovo Vomano, Via Livorno n. 11 (P. IVA 477040679), di comunicare al competente Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 14) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RUGGIERO/SSD CITTA' DI ACIREALE 1946

1. Il sig. RUGGIERO Alessandro (C.F. RGG LSN 02M17 0273Z), nato a Palermo il 17.08.2002 e residente in Carini, Via Pescara n. 48, in data 27.06.2022, per tramite del proprio difensore, ha trasmesso a mezzo PEC alla ASD Città di Acireale 1946 ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta ASD Città di Acireale 1946, accompagnato dalla ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, da copia dell'accordo economico con attestazione di deposito procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esprimeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2020/2021 con la ASD Città di Acireale 1946, militante nel campionato di serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 29.09.2020 e sino al 30.06.2021.

Detto accordo, regolarmente depositato presso il competente Dipartimento, come consta dalla relativa attestazione apposta sull'originale, prevedeva un compenso globale lordo per l'intera sua durata di euro 4.800,00 da versare in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.

A fronte di ciò il calciatore ha dichiarato che, quantunque egli abbia assolto a tutti gli obblighi facenti su di lui facenti carico in virtù dell'accordo sino alla scadenza concordata del 30.06.2021, la società ha corrisposto soltanto la somma di euro 3.900,00, restando invece debitrice del residuo importo di euro 900,00

Tanto esposto il reclamante ha chiesto alla Commissione la condanna della società A.s.d. Città di Acireale 1946 al pagamento della somma di euro 900,00, formulando in pari tempo istanza per la discussione del ricorso in pubblica udienza, con riserva di chiedere l'ammissione di prove testimoniali e l'acquisizione di documenti in caso di contestazioni da parte della società.

Con nota del 18 luglio 2022 indirizzata a mezzo PEC alla sola CAE, il legale rappresentante della SSD Città di Acireale 1946 a r.l., premesso di aver ricevuto da parte dell'Avv. Piras il ricorso presentato nell'interesse del calciatore Alessandro Ruggiero, ha fatto presente di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della CAE a causa del cambio della PEC dovuto al cambio della denominazione e di aver, inoltre, già da tempo provveduto al pagamento di quanto richiesto dal calciatore, allegando copia dei relativi bonifici bancari.

La stessa S.S.D. Città di Acireale 1946 a r.l. in data 31 agosto 2022 faceva pervenire, sempre a mezzo PEC, alla Commissione ed all'Avv. Piras, una memoria a firma del presidente/legale

rappresentante *pro tempore*, eccependo l'insussistenza del credito preteso dal Ruggiero, avendo questi interamente percepito quanto dovutogli in virtù dell'accordo a suo tempo concluso. Tant'è che con dichiarazione liberatoria sottoscritta il 9 luglio 2021, di cui ha prodotto copia, lo stesso ricorrente ha ammesso di aver ricevuto tutte le somme dovutegli in virtù dell'accordo al 30 aprile 2021. Quanto, invece, al residuo importo di euro 900,00, corrispondente, a parere della società, ai ratei relativi ai mesi di maggio e giugno 2021, ribadiva essere stato versato precedentemente alla notifica del ricorso ed esattamente: euro 250,00 a mezzo bonifico del 3 dicembre 2021; euro 50,00 a mezzo bonifico del 27 dicembre 2021 ed infine euro 600,00 a mezzo bonifico del 2 maggio 2022.

Sulla scorta di quanto sopra la società ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.

Con memoria integrativa trasmessa a mezzo PEC il 5 settembre 2022 il difensore del calciatore Ruggiero, viste le memorie di controparte, ha rilevato che la società, pur avendo ricevuto il reclamo proposto dal calciatore in data 27 giugno 2022, non si è costituita nei termini perentori previsti dall'art. 25 bis, c. 5 del Regolamento L.N.D., fissato in 30 giorni dal ricevimento del ricorso, evidenziando, inoltre, che solo a seguito di regolare costituzione in giudizio sia consentita la presentazione di ulteriori memorie e/o documenti, ma solo entro il settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza. La difesa del reclamante ha eccepito, quindi, la tardività e conseguentemente l'inammissibilità del deposito di controparte, nonché la inutilizzabilità dei documenti prodotti, chiedendo, perciò, l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo.

All'udienza del 13 settembre 2022 la difesa del reclamante ha ribadito le difese svolte, chiedendo che il reclamo fosse deciso. La Commissione, con ordinanza resa in esito all'udienza, ha deliberato di richiedere al Ruggiero chiarimenti in relazione ai versamenti ricevuti dalla ASD, autorizzando il deposito di memorie integrative per l'udienza del 19 ottobre 2022. Memorie effettivamente e ritualmente depositate il 13.10.2022, con le quali il reclamante ha ribadito la tardività degli atti e documenti depositato dalla società, evidenziando, inoltre, che i versamenti dalla medesima indicati non erano riferibili alla stagione sportiva di riferimento del contratto, bensì a quella successiva, durante la quale il Ruggiero ha prestato ancora la propria attività a favore della ASD Città di Acireale 1946, come comprovato dallo "storico" relativo al giocatore, prodotto con le memorie integrative.

Alla seduta del 19 ottobre 2022, confermate le conclusioni da parte del reclamante, il procedimento è stato tenuto a decisione.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del regolare deposito dell'Accordo Economico sottoscritto tra il calciatore Sig. Alessandro Ruggiero e la ASD Città di Acireale 1946 e del versamento della tassa di euro 100,00, nonché del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Si rileva, in primo luogo, che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all'art. 28 del Regolamento LND, come prontamente eccepito dal reclamante Ruggiero.

Fatto è, comunque, che la società ha fatto pervenire alla Commissione copia di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dal Ruggiero il 9 luglio 2021, attestante l'avvenuta ricezione da parte del reclamante di tutte le somme dovutegli in virtù dell'accordo al 30 aprile 2021, nonché copia di tre distinte disposizioni di bonifico (per euro 250,00 del 3 dicembre 2021; per euro 50,00 del 27 dicembre 2021 e per euro 600,00 del 2 maggio 2022) per complessivi euro 900,00,

corrispondenti, a dire della società, ai ratei relativi ai mesi di maggio e giugno 2021 richiesti dal reclamante.

Quantunque la tardività della costituzione renda inutilizzabili ai fini della decisione gli atti ed i documenti prodotti, essi assumono comunque valore indicativo (art. 28, c. VI, Reg LND): la Commissione ritiene, quindi, che avutane conoscenza e soprattutto stante il loro contenuto, non potesse esimersi dal richiedere chiarimenti in merito, anche al fine di rilevare eventuali infrazioni alle norme federali.

I chiarimenti resi dal reclamante, peraltro, hanno smentito l'assunto della società e l'imputazione dalla medesima fatta in relazione ai tre bonifici indicati sopra. Esaminando i documenti prodotti dalla società, infatti, emerge infatti che il bonifico di euro 250,00 effettuato in data 3/12/21 con causale "acconto mensilità novembre", non può certo riferirsi alla mensilità di novembre 2020, giacché proprio dalla liberatoria a firma del calciatore prodotta e datata 9 luglio 2021, il Ruggiero ha dichiarato di aver percepito quanto dovuto fino alla data del 30 aprile 2021. La circostanza smentisce, quindi, la correttezza dell'imputazione pretestuosamente fatta dalla società. Assai più verosimile, invece, il fatto che il pagamento si riferisse al mese di novembre ma del 2021, attenendo, perciò, alla stagione sportiva 2021/2022, nella quale, come comprovato dai documenti prodotti, ha continuato a militare nella A.s.d. Città di Acireale 1946.

Quanto agli altri due bonifici effettuati dalla società, quello datato 23/12/21, a parte il fatto che assai più verosimilmente si riferisce a spese mediche relative alla stagione sportiva 2021/2022, quand'anche riferito - circostanza non provata - alla stagione 2020/2021, non inciderebbe, come correttamente sostenuto dal calciatore, sulla misura del rimborso convenuto nell'accordo economico sottoscritto dalle parti. Parimenti non provata l'imputazione dell'altro bonifico di euro 600,00 del 02.05.2022 alla mensilità di maggio 2021, comunque negata dal calciatore.

In conclusione gli atti ed i documenti prodotti dal reclamante anche in sede di chiarimenti consentono di ritenere provata la pretesa dal medesimo avanzata in virtù dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND, per cui la ASD Città di Acireale 1946 è tenuta al pagamento a favore del reclamante dell'importo di euro 900,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla ASD Città di Acireale 1946, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Signor Alessandro RUGGIERO, nato a Palermo il 17.08.2002 (C.F. RGG LSN 02M17 0273Z), la somma di euro 900,00 (novecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Alessandro Ruggiero del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo *Ind.amministrazione@figc.it*.

Ordina alla ASD Città di Acireale 1946, in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al competente *Dipartimento Interregionale* i termini dell'avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso.

Stante il contenuto delle dichiarazioni rese dalla società ASD Città di Acireale 1946 negli atti fatti pervenire alla Commissione, si impone, per la valutazione di competenza circa l'eventuale violazione di norme federali, la trasmissione, alla F.I.G.C.-Procura Federale.

15) RICORSO DELLA CALCIATRICE Fabiana PASTORINI/A.S.D.TIKITAKA PLANET

La C.A.E. riunitasi in data 19.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, ;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso della calciatrice Fabiana PASTORINI a mezzo p.e.c. in data 03 agosto 2022 alla società A.S.D. TIKITAKA Planet e la produzione dell'accordo economico con certificazione di deposito e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

Letto il ricorso con il quale la sig.ra Fabiana PASTORINI espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, si è tesserata con la società di calcio "Tikitaka Planet", militante nel campionato di calcio a 5, con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 10.000,00; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 9.000,00; c) la calciatrice risulta, quindi, creditrice della somma di euro 1.000,00); Tutto ciò premesso, la calciatrice Fabiana Pastorini conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società "A.S.D. TIKITAKA Planet al pagamento in favore della stessa della somma di euro 1.000,00, oltre interessi e valutazione monetaria.

Preso atto che la società regolarmente citata non si è costituita e che ha fatto pervenire in data 18 ottobre u.s. copia di un bonifico all'ordine della calciatrice della somma di € 1.000,00, pari alla somma richiesta dall'istante e che nel corso della seduta il difensore della calciatrice pur riportandosi in via principale al contenuto del ricorso, si è riservato di far pervenire alla Commissione l'eventuale dichiarazione di rinuncia al ricorso all'esito dell'avvenuta perfezione dell'accordo.

Tanto premesso, la Commissione rileva che in data 24.10.2022 il difensore di fiducia del calciatore, ha fatto pervenire una nota sottoscritta dalla calciatrice con la quale la stessa dà atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo conciliativo tra le parti, secondo i termini ivi esposti, chiedendo, pertanto, che venga dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Marco Di Lello

Publicato in Roma il 15 Novembre 2022

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente  
Giancarlo Abete